Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 2 febbraio 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale *predisposti meccanograficamente e già inviati.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1060.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1076, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le delibere del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 1° aprile 1982, dell'Università di Pavia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1076, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 20 marzo 1982;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare una rettifica al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1076, dovuta ad un mero errore materiale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1076, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 20 marzo 1982, è rettificato come segue:

Nell'art. 1 l'insegnamento di « storia della programmatica italiana » deve intendersi « storia della grammatica italiana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1061.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Negli articoli 22 e 23, relativi ai corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche, l'insegnamento di matematica muta la denominazione in matematica generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1062.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia delle dottrine economiche;
economia internazionale;
scienza delle finanze;
politica economica e finanziaria;
statistica economica;
teoria e politica dello sviluppo economico;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia e politica agraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 139

LEGGE 28 gennaio 1983, n. **20.**

Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Bologna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Presso il tribunale di Bologna è istituita una nuova sezione in funzione di corte d'assise con sede di normale convocazione in Bologna.

La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA

CORTI DI ASSISE

N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari	
		(Omissis)		
10	Bologna	Bologna	Uomini	350
	Bologna		Donne	350
	Ferrara	Ferrara	Uomini	150
			Donne	150
	Forlì	Forlì	Uomini	120
			Donne	120
	Modena	Modena	Uomini	240
			Donne	240
	Parma	Parma	Uomini	210
			Donne	210
	Piacenza	Piacenza	Uomini	120
			Donne	120
	Ravenna	Ravenna	Uomini	150
			Donne	150
	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Uomini	150
			Donne	150
	Rimini	Rimini	Uomini	120
			Donne	120
		(Omissis)		

LEGGE 28 gennaio 1983, n. 21.

Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nei casi di catastrofe o di calamità naturale, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori può adottare i provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione, anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa che risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subìto un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.

I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati a favore dei superstiti delle persone ivi indicate, i quali siano titolari di pensione di riversibilità o indiretta ovvero abbiano il diritto a conseguirla.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Avviso di rettifica al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17: Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione. (Decreto-legge pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 28 del 29 gennaio 1983).

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2:

alla lettera *b*), dove è scritto: «...di alcuni prodotti petroliferi e 10 gennaio 1983, n. 4,...», leggasi: «...di alcuni prodotti petroliferi, e 10 gennaio 1983, n. 4,...»;

alla lettera *c*), dove è scritto: «...misure in materia tributaria e dal decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9,...», leggasi: «...misure in materia tributaria, e dal decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9,...»;

all'art. 8, secondo comma:

al primo periodo, dove è scritto: «...del rapporto a termine, tutti o parte ...», leggasi: «...del rapporto a termine tutti o parte ...»;

al secondo periodo, dove è scritto: « ... dalla cessazione del rapporto, possono essere assunti ...», leggasi: «...dalla cessazione del rapporto possono essere assunti ...»;

all'art. 10, secondo comma, dove è scritto: «..., salvo l'importo L. 448.554 lorde...», leggasi: «..., salvo l'importo *di* L. 448.554 lorde...».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 novembre 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 5.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7006/66-AU-20 del 18 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1982, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 76, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.500 miliardi con decreto ministeriale del 7 ottobre 1982;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 settembre 1982, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 7006 del 18 settembre 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.500 miliardi, ammonta a nominali lire 5.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1982
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 24

(560)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 1983.

Modalità per l'applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1983, concernente modalità per l'applicazione del predetto articolo 18;

Decreta:

Le annotazioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1983, indicato nelle premesse, devono essere effettuate con riferimento al giorno in cui è avvenuto il pagamento o la riscossione, entro il quindicesimo giorno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1983

Il Ministro: FORTE

(760)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 gennaio 1983.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133:

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n, 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Premesso che occorre provvedere ad apportare varianti sia al programma dei lavori predisposto in applicazione delle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404, sia a quello del citato decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per l'esecuzione o il completamento dei lavori negli istituti di Salerno CPM, Avellino, Bologna, Busto Arsizio, Catanzaro, Firenze, Larino, Novara, Spoleto, Taranto, Teramo, Torino, Vasto, Verona, Vicenza, San Gimignano, Monza, Rieti, Velletri, Voghera, Ancona C.C., attesa la necessità di avere urgentemente la disponibilità degli stessi;

Considerato che l'attuale disponibilità di fondi non consente l'integrazione totale dei finanziamenti necessari per le citate opere, si rende necessario procedere al recupero parziale o totale del finanziamento, salvo poi il successivo reintegro, dei sottoelencati istituti: Perugia U.G.M., Urbino, Agrigento, Lecce, Mistretta, Modena, Noto, Parma, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Santa Maria Capua Vetere, Sassari;

Considerato che si rende necessario costruire una nuova casa circondariale in Lucera, in quanto l'attuale non risponde ai requisiti dell'ordinamento penitenziario;

Considerato che con decreto interministeriale 27 marzo 1982 è stato revocato il finanziamento per la costruzione della custodia preventiva di Salerno, occorre provvedere all'assegnazione di L. 268.280.000 per il pagamento degli oneri progettuali;

Considerato che occorre stralciare dal programma la ristrutturazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

E' soppressa la ristrutturazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa.

E' inclusa nel programma la costruzione di una casa circondariale in Lucera.

E' approvato lo stralcio parziale o totale del finanziamento, salvo poi il successivo reintegro, dei seguenti istituti con a fianco indicata la somma in riduzione:

Istituto	Legge	Esercizio		Importo		Totale
Perugia U.G.M.	Legge n. 404/77 —	Es. 81	L.	500.000.000		
	Legge n. 119/81 —	Es. 81	L.	1.000.000.000		
		Es. 82	L.	2.000.000.000		
				————	L.	3.500.000.000
Urbino C.C. .	Legge n. 119/81 —	Es. 82	L.	1.000.000.000		
		Es. 83	L.	7.000.000.000		
		Es. 84	L.	4.000.000.000		
				————	L.	12.000.000.000
Agrigento C.C.	Legge n. 119/81 —	Es. 83			L.	3.960.000.000
Lecce C.C. e C.R.	Legge n. 119/81 —	Es. 83			L.	14.160.000.000
Mistretta C.C. .	Legge n. 119/81 —	Es. 82	L.	1.000.000.000		
		Es. 83	L.	8.000.000.000		
		Es. 84	L.	3.000.000.000		
				————	L.	12.000.000.000
Modena C.C. .	Legge n. 119/81 —	Es. 83			L.	1.800.000.000
Noto C.C.	Legge n. 119/81 —	Es. 82	L.	1.000.000.000		
		Es. 83	L.	16.160.000.000		
		Es. 84	L.	3.000.000.000		
				————	L.	20.160.000.000

Parma C.C.-C.R.	Legge n. 119/81 — Es. 83			L. 7.560.000.000
Piacenza C.C. .	Legge n. 119/81 — Es. 83			L. 3.540.000.000
Pordenone C.C.	Legge n. 119/81 — Es. 83			L. 3.720.000.000
Reggio Emilia C.C. .	Legge n. 119/81 — Es. 83			L. 6.000.000.000
Santa Maria Capua Vetere .	Legge n. 119/81 — Es. 83			L. 12.840.000.000
Sassari C.C.	Legge n. 119/81 — Es. 83			L. 7.920.000.000
			Totale .	L. 109.160.000.000

E' approvata l'assegnazione dei fondi necessari per l'esecuzione delle opere negli istituti appresso indicati da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 20 della legge 30 marzo 1981:

Salerno C.P.M.		Es. 83		L. 268.280.000
Avellino C.C.		Es. 82		L. 2.200.000.000
Bologna C.C.		Es. 82		L. 4.580.000.000
Busto Arsizio C.C.		Es. 83		L. 8.000.000.000
Catanzaro C.C.		Es. 82	L. 4.500.000.000	
		Es. 83	L. 20.000.000.000	
				L. 24.500.000.000
Firenze C.C.	Legge n. 404/77 —	Es. 82	L. 1.230.000	
	Legge n. 119/81 —	Es. 81	L. 15.862.000	
	Legge n. 119/81 —	Es. 82	L. 352.908.000	
				L. 370.000.000
Larino C.C. . . .		Es. 82	L. 5.000.000.000	
		Es. 83	L. 7.200.000.000	
				L. 12.200.000.000
Novara C.C. . .		Es. 83		L. 800.000.000
Spoleto C.C.-C.R. .		Es. 83		L. 1.500.000.000
Taranto C.C.		Es. 83		L. 8.000.000.000
Teramo C.C.		Es. 83		L. 9.327.000.000
Torino C.C. .		Es. 82	L. 20.000.000.000	
		Es. 83	L. 24.000.000.000	
				L. 44.000.000.000
Vasto C.C.		Es. 83		L. 3.685.000.000
Vicenza C.C.		Es. 82	L. 4.367.092.000	
		Es. 83	L. 41.908.000	
				L. 4.409.000.000
Verona C.C.		Es. 83		L. 15.000.000.000
S. Gimignano C.C.		Es. 83		L. 10.680.000.000
Monza C.C. .		Es. 83		L. 15.000.000.000
Rieti C.C.		Es. 83		L. 12.000.000.000
Velletri C.C.		Es. 83		L. 13.000.000.000
Voghera C.C.		Es. 81		L. 1.000.000.000
Ancona C.C. .		Es. 83		L. 2.500.000.000
			Totale . . .	L. 193.019.280.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con le leggi 24 aprile 1980, n. 146, art. 25 e 30 marzo 1981, n. 119, art. 20, è la seguente:

per l'esercizio finanziario 1983	L. 68.952.312.000
per l'esercizio finanziario 1984	» 28.700.000.000
Totale complessivo . . .	L. 97.652.312.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1983

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(713)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3499/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che determina il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare nel gennaio 1983 e che modifica il prelievo all'importazione per il burro neozelandese.

Regolamento (CEE) n. 3500/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 1538/82 per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa dogana e comune.

Regolamento (CEE) n. 3501/82 della commissione, del 27 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3502/82 della commissione, del 27 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3503/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 3504/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 75.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 3505/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50.000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese.

Regolamento (CEE) n. 3506/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 300.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 3507/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 150.000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 3508/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che stabilisce le modalità per il calcolo dei prezzi di ritiro e fissa, per la campagna di pesca 1983, i prezzi di ritiro per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81, nonché per taluni prodotti sbarcati in zone molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3509/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nel periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1983.

Regolamento (CEE) n. 3510/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai tonni.

Regolamento (CEE) n. 3511/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1983.

Regolamento (CEE) n. 3512/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa, per la campagna 1983, l'ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3513/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che abroga le misure di sospensione delle importazioni di calamari congelati.

Pubblicati nel n. L 368 *del* 28 *dicembre* 1982

(344/C)

Regolamento (CEE) n. 3516/82 della commissione, del 28 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3517/82 della commissione, del 28 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3518/82 della commissione, del 27 dicembre 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3519/82 della commissione, del 27 dicembre 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3520/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3521/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitario le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3522/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79 e (CEE) n. 1782/80 relativi ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo e dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 3523/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 3524/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1943/82 recante applicazione, all'inizio della campagna 1982/1983, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 3525/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 3526/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3527/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81, che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3528/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che istituisce talune misure di salvaguardia da applicare al vasellame ed agli oggetti di uso domestico o da toletta in gres importati in Francia e nel Regno Unito e che conclude la procedura comunitaria d'inchiesta relativa agli oggetti in terracotta comune.

Regolamento (CEE) n. 3529/82 della commissione, del 27 dicembre 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100.000 tonnellate di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 3530/82 della commissione, del 28 dicembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 369 *del* 29 *dicembre* 1982

(345/C)

Regolamento (CEE) n. 3514/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2099/82 per quanto concerne la data della presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 3515/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri e il regolamento (CEE) n. 2964/79.

Regolamento (CEE) n. 3531/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 3532/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3746/81 che stabilisce il regime agli scambi commerciali con Cipro oltre il 31 dicembre 1981.

Regolamento (CEE) n. 3533/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo.

Regolamento (CEE) n. 3534/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, recante sospensione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 3535/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1040/82 relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni Paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 3536/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore dell'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA).

Regolamento (CEE) n. 3537/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, relativo all'aggiornamento annuale della nomenclatura dei Paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 3538/82 della commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3539/82 della commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3540/82 della commissione, del 28 dicembre 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3541/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica, originaria della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 3542/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord.

Regolamento (CEE) n. 3543/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di motociclette originarie del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 3544/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di veicoli commerciali leggeri, originari del Giappone.

Regolamento (CEE) 3545/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di magnetoscopi originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 3546/82 della commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3547/82 della commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 3548/82 della commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3549/82 della commissione, del 29 dicembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 371 *del* 30 *dicembre* 1982

(346/C)

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3550/82 del Consiglio, del 28 dicembre 1982, che proroga il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3551/82 del Consiglio, del 29 dicembre 1982, che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 3552/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3553/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3554/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3555/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3556/82 della commissione, del 28 dicembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3557/82 della commissione, del 28 dicembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3558/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3559/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3560/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3561/82 della commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3562/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3563/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3564/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3565/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3566/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3567/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3568/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3569/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3570/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3571/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3572/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3573/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3574/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3575/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 3576/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3577/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica il regolamento n. 67/67/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva.

Regolamento (CEE) n. 3578/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 263/81 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 217/81 e (CEE) n. 218/81 nel settore delle carni bovine e che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 2377/80.

Regolamento (CEE) n. 3579/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, relativo al quantitativo di carni bovine di qualità pregiata degli Stati Uniti d'America e del Canada che può essere importato nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 217/81 per il 1983.

Regolamento (CEE) n. 3580/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che proroga le misure di salvaguardia per le scarpe di tela o di sparto originarie e in provenienza dalla Repubblica popolare cinese ed importate dalla Francia.

Regolamento (CEE) n. 3581/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2295/82 per quanto riguarda i filati di cotone (categoria 1) originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3582/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3583/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3584/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3585/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3586/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 373 *del* 31 *dicembre* 1982

(347/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Pace del Mela (Messina), è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina), è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina), è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazinoe salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Pace del Mela (Messina), è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Lama» di Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastprofil con sede in Moncalieri (Torino), è prolungata al 4 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Pastprofil con sede in Moncalieri (Torino), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai avoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Illumination con sede in Milano e stabilimento in Pozzolo Formigaro (Alessandria), è prolungata al 2 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Illumination con sede in Milano e stabilimento in Pozzolo Formigaro (Alessandria), è prolungata al 2 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmol Sacfa con sede in Gorle (Bergamo), è prolungata al 23 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmol Sacfa con sede in Gorle (Bergamo), è prolungata al 23 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmol Sacfa con sede in Gorle (Bergamo), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Progres in amministrazione controllata con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promozione Nuove Iniziative Alfa di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 gennaio 1982 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Albert» s.a.s. con sede in Torino, è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Pastificio D'Alessandro di Normanno (Como), è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ital Lamiere con sede e stabilimento in Usmate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 luglio 1982 al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Pantalonificio Fiorentino di Frosinone, è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Pantalonificio Fiorentino di Frosinone, è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Cane di Omegna (Novara), è prolungata al 19 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli CANE di Omegna (Novara), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rollpack con sede e stabilimento in Cornaredo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN.CO.GE. con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Meccaniche Braidesi con sede e stabilimento in Bra (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 marzo 1982 al 27 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchi Arturo con sede in Renate Brianza e stabilimenti in Renate Brianza e Verano Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchi Arturo con sede in Renate Brianza e stabilimenti in Renate Brianza e Verano Brianza (Milano), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INDUMA - Industria Lombarda Macchine ed Attrezzamenti con sede legale in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermann, in Grottamare (Ascoli Piceno), stabilimento di Controguerra (Teramo), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. F.lli Jacovone di Chieti Scalo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. F.lli Jacovone di Chieti Scalo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa - Stabilimento di Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa - Stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarig con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanico Vittorio Veneto - M.V.V., con sede in Cesano Maderno (Milano), stabilimento in Vittorio Veneto (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1982 al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Asca industria, con sede in Roma, via Tiburtina, 655, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano, è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori con sede in Milano e stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Gaeta (Latina), è prolungata all'11 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Gaeta (Latina), è prolungata all'11 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider ora Nuova Italsider S.p.a. - Centro siderurgico di Bagnoli (Napoli), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(622)

Avvisi di rettifica a provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale. (Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 12 del 13 gennaio 1983).

Nel comunicato relativo al decreto ministeriale 3 gennaio 1983 concernente la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 5 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento in Torre (Pordenone), nella quarta riga, dove è scritto: « stabilimento in *Torre* », leggasi: « stabilimento in *Pordenone* ».

Nel comunicato relativo al decreto ministeriale 4 gennaio 1983 concernente la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 6 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento in Torre (Pordenone) », nella quarta riga, dove è scritto: « stabilimento in *Torre* », leggasi: « stabilimento in *Pordenone* ».

(692)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Definizione degli allevamenti ittici da considerarsi insediamenti civili, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

IL COMITATO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la delibera 8 maggio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con la quale questo Comitato ha provveduto, a termini dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, a definire le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge n. 690/1976;

Considerato che con la predetta delibera si è fatto riserva di corrispondere a quanto richiesto dall'Associazione piscicoltori italiani (A.P.I.) in ordine alla classificazione degli allevamenti ittici;

Visti gli ulteriori elementi di giudizio forniti dalla A.P.I. e dalle amministrazioni interessate;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico-scientifico di questo Comitato, il quale ha espresso il proprio parere con voto n. 289 del 14 luglio 1981;

Considerato che la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;

che tutti gli insediamenti che diano luogo a scarichi sono quindi soggetti alla disciplina di che trattasi;

che, a termini del citato art. 17 della legge n. 650/1979, è compito di questo Comitato provvedere soltanto alla definizione delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, ai sensi dell'art. 1-*quater* della ripetuta legge n. 690/1976;

Ritenuto che tra le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile rientrano, per le loro caratteristiche, anche gli allevamenti ittici;

che possono essere considerati insediamenti civili gli allevamenti ittici che diano luogo a scarico terminale e che si caratterizzino per una densità di affollamento inferiore ad 1 Kg per mq di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono considerati insediamenti civili gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad 1 Kg per mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1983

Il Presidente: NICOLAZZI

(721)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1983

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili e la durata dei turni sono così stabiliti:

colonie marine: posti 4.350, in turni di 21 giorni ciascuno;
colonie montane: posti 2.850, in turni di 21 giorni ciascuno.

E' in facoltà dell'Ente aumentare di 1/10 i posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Potranno essere accolte, in casi eccezionali, richieste, adeguatamente motivate, di protrazione del turno, a giudizio insindacabile dell'amministrazione dell'Ente.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi, per non più di un turno, i minori riconosciuti bisognevoli di cure climatiche i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o extra polmonare, in atto o recentemente pregressa, da malattie della pelle od oculari contagiose, da forme di debolezza mentale e da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici od assistenza sanitaria non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 15 aprile 1983, istanza agli uffici provinciali dell'ENPAS competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.S.1-A.S.1/*bis*, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici provinciali dell'ENPAS entro il prescritto termine del 15 aprile 1983.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'interessato — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio ed iscritto al Fondo di previdenza e credito.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale;

2) stato di famiglia;

3) certificati, rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antidifterica e antitetanica, od alla vaccinazione di richiamo, qualora siano trascorsi cinque anni dalla vaccinazione di base;

b) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1982 per via parenterale;

c) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro della sanità del 14 gennaio 1972;

d) dichiarazione di idoneità e prescrizione del tipo di colonia — marina o montana — rilasciata da un sanitario (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.S.1).

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'ENPAS deciderà in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione, che potrà essere o una di quelle di proprietà dell'Ente o una di quelle convenzionate con altri enti.

A cura dell'Ente, i bambini ammessi al beneficio saranno avviati dai centri di riunione alle colonie e, al termine dei turni, restituiti ai centri di provenienza.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di riunione — che verranno tempestivamente comunicati agli interessati — provvisti della scheda sanitaria mod. A.S.1/*bis*, debitamente compilata, da sottoporre nella parte ad esso riservata alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, nei tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di riunione alla colonia e viceversa nonché in occasione delle eventuali gite i minori ammessi al beneficio saranno assicurati contro i rischi di eventi accidentali, a cura e spese dell'Ente per le colonie a gestione diretta e a cura e spese degli enti gestori per le colonie convenzionate.

I minori che, a giudizio della direzione della colonia, si rivelassero, per il loro comportamento, non idonei alla vita di comunità, saranno restituiti alle famiglie.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il commissario: CRUCIANI

(726)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto di idraulica e costruzioni idrauliche, facoltà di ingegneria - via Re David, 200, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 23 febbraio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, ex istituto di chimica organica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - via Amendola, 173, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 24 febbraio 1983, ore 9,30.

(702)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 152, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano - clinica chirurgica veterinaria - via Celoria, 10, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 24 febbraio 1983, ore 9.

(703)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titolo ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari istituto di botanica viale Fra Ignazio, 13, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 8;
seconda prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 8.

(704)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 119, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino facoltà di ingegneria, dipartimento di georisorse e territorio, secondo il seguente calendario:

prima prova: 24 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 25 febbraio 1983, ore 9.

(705)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti facoltà di medicina e chirurgia via dei Vestini Madonna delle Piane (Chieti scalo), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 31 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti- istituto di farmacologia via dei Vestini Madonna delle Piane (Chieti scalo), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 24 febbraio 1983, ore 10.

(706)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Parma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di igiene, via Gramsci, 14, ospedali riuniti di Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 12 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di chimica biologica, via Gramsci, 14, ospedali riuniti di Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 8 marzo 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di farmacologia, via Gramsci, 14, ospedali riuniti di Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 febbraio 1983;
seconda prova scritta: 24 febbraio 1983.

(727)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di scienze fisiche, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viale Benedetto XV, n. 5, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 3 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 127, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di meccanica applicata alle macchine, facoltà di ingegneria, via all'Opera Pia, 15/A, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 10.

(728)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di anatomia umana normale, via Roma, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

(729)

Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Roma. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 254 del 15 settembre 1982).

A parziale rettifica dell'avviso citato in epigrafe, si comunica che le prove d'esame relative al concorso ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto di microbiologia II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, già indicate per il centoventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 16 febbraio 1983 alle ore 9 presso i locali del suddetto istituto, città universitaria, Roma.

(740)

Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso a due posti di ostetrica presso l'Università di Ancona. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 19 del 20 gennaio 1983).

A parziale rettifica dell'avviso citato in epigrafe, si comunica che le prove d'esame del concorso pubblico a due posti di ostetrica (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, già indicate per i giorni 7 e 8 febbraio 1983, sono da intendersi fissate per i giorni 2 e 3 marzo 1983.

(741)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 418

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto alla inclusione nell'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, numero 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Senatore Francesco nato a Cava dei Tirreni l'11 giugno 1933 puo partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 4 marzo 1981 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 4 marzo 1981 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sottoindicati sanitari:

Barbareschi Franco, nato a Pesaro il 5 luglio 1930;
Roncoroni Giovanni, nato a Milano il 21 maggio 1926.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(526)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 76, IN CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di nefrologia e dialisi (con degenza) presso lo stabilimento ospedaliero « S. Spirito » di Casale Monferrato.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio autonomo di nefrologia e dialisi (con degenza) presso lo stabilimento ospedaliero « S. Spirito » di Casale Monferrato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriore informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

(59/S)

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Venosa:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi.

Ospedale di Melfi:

un posto di primario della divisione di pediatria;
un posto di primario del centro trasfusionale.

Ospedale di Pescopagano:

un posto di primario del servizio di radiologia.

Ospedale di Potenza:

un posto di primario di geriatria;
un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario di medicina generale;
un posto di primario di chirurgia d'urgenza;
un posto di primario di istologia ed anatomia patologica;
un posto di primario di anestesia e rianimazione presso la divisione di cardiochirurgia.

Ospedale di Villa d'Agri:

un posto di primario di pediatria;
un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di primario del centro trasfusionale.

Ospedale di Lagonegro:

un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Ospedale di Maratea:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;
un posto di primario di laboratorio di analisi.

Ospedale di Chiaromonte:

un posto di primario di medicina generale;
un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di primario di radiologia e fisioterapia.

Ospedale di Matera:

un posto di primario del centro trasfusionale;
un posto di primario del centro di cardiologia sociale.

Ospedale di Tricarico:

un posto di primario di medicina generale;
un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi.

Ospedale di Policoro:

un posto di primario di radiologia.

Ospedale di Stigliano:

un posto di primario di ortopedia;
un posto di primario di radiologia;
un posto di primario di pediatria.

Ospedale di Tinchi:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Potenza.

(57/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 novembre 1982, n. 128.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *novembre* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro tre mesi dalla proclamazione i deputati dell'assemblea regionale siciliana sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza dell'assemblea:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 2.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 1, intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, applicandosi anche la disposizione del secondo comma dell'art. 1.

Le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo dell'assemblea.

Art. 4.

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 1, 2 e 12 della presente legge, il presidente dell'assemblea diffida il deputato ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare nel caso di inosservanza della diffida il presidente dell'assemblea ne dà notizia alla stessa.

Art. 5.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni dell'assemblea regionale siciliana hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dall'art. 1, secondo le modalità stabilite nel seguente articolo.

Art. 6.

Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 3) del primo comma dell'art. 1, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 12 vengono riportate su apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza dell'assemblea regionale siciliana. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del n. 2) del primo comma dell'art. 1.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nel precedente art. 5, i quali ne prendono visione a seguito di formale richiesta.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province e dei comuni — che, a tal fine, depositano presso le rispettive segreterie le relative dichiarazioni — nonché ai componenti degli organi di controllo che depositano le dichiarazioni presso la presidenza della Regione ed ai presidenti ed ai componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i quali depositano la dichiarazione presso il comune interessato.

La pubblicazione prevista nel precedente art. 6 viene effettuata su apposito bollettino.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 12 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti o di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al presidente della Regione o alla giunta regionale o agli assessori regionali;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano la Regione o enti pubblici di cui al precedente n. 1), nelle varie forme di intervento o di partecipazione per un importo superiore al 20 per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano la Regione o enti pubblici regionali in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di L. 500.000.000;

4) ai direttori generali delle aziende autonome della Regione;

5) ai presidenti e ai direttori generali delle aziende speciali municipali, provinciali e consorziali, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli altri organi ed aziende dei comuni e delle province.

Art. 9.

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 1), 2), 3) e 12), devono essere trasmessi per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 8 alla presidenza della Regione e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel n. 5) dello stesso articolo, al sindaco e al presidente dell'amministrazione locale interessata.

Art. 10.

La diffida di cui all'art. 4 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati negli articoli 7 e 8, secondo i casi, dal presidente della Regione o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, nell'albo comunale o provinciale e al relativo consiglio.

Delle situazioni patrimoniali relative ai soggetti indicati negli articoli 7 e 8 è data altresì pubblicità ai sensi dell'art. 5.

Art. 11.

La presidenza dell'assemblea regionale siciliana provvederà a predisporre gli occorrenti modelli per le dichiarazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 12.

I soggetti indicati negli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della stessa, devono provvedere agli adempimenti previsti ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 entro il 31 dicembre 1982.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 novembre 1982

D'ACQUISTO

LEGGE 15 novembre 1982, n. 129.

Disposizioni finanziarie urgenti ed indifferibili per il comparto sanitario e per altri settori dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *novembre* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte ai maggiori oneri per l'assistenza sanitaria, in attesa della revisione del Fondo sanitario nazionale 1982 — parte corrente —, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 189.250 milioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le somme che perverranno alla Sicilia dalla rideterminazione del Fondo sanitario nazionale 1982.

Art. 2.

I limiti di impegno venticinquennali autorizzati per l'anno 1981 con gli articoli 29 e 30 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3 e con gli articoli 52, primo e terzo comma, e 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, sono differiti all'anno 1982.

Art. 3.

Anche in relazione all'imminente visita del Pontefice in Sicilia lo stanziamento del cap. 10006 è incrementato, per l'esercizio in corso, di lire 100 milioni.

Art. 4.

Lo stanziamento del cap. 35208 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è incrementato di lire 600 milioni da utilizzare per la concessione di sussidi straordinari a favore di cooperative di pescatori aventi sede legale ed operanti nell'ambito del territorio della Regione.

Per le modalità di erogazione si applica il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105.

Art. 5.

La spesa autorizzata con l'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, deve intendersi riferita anche alla finalità prevista dalla lettera *c*) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57, compensiva pure della campagna 1981-82.

Il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 40 della sopracitata legge regionale n. 105 del 1982, è prorogato al 31 dicembre 1982.

Art. 6.

La spesa autorizzata dalla legge regionale 29 aprile 1982, n. 42, per l'esecuzione di opere pubbliche relative all'arginamento dei corsi d'acqua, opere stradali, edili ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi, è ulteriormente incrementata, per l'esercizio in corso, di lire 40.000 milioni e si iscrive al cap. 70301.

Art. 7.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a ridurre lo stanziamento del cap. 50468 dell'importo di lire 4.000 milioni e ad incrementare dello stesso importo lo stanziamento del cap. 10749 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

Art. 8.

Lo stanziamento del cap. 10001 è incrementato, per l'esercizio finanziario in corso, della somma di lire 900 milioni.

Art. 9.

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 sono sostituiti dai seguenti:

« Allo scopo di aprire sbocchi commerciali all'uva da tavola Italia prodotta nei territori delle province di Agrigento e Caltanissetta la Siciltrading S.p.a. è autorizzata ad effettuare prove di penetrazione della stessa nei mercati degli USA, anche attraverso adeguate iniziative promozionali.

Per le finalità di cui al presente articolo, la Siciltrading, cui viene demandato il compito di determinare criteri e modalità di intervento, curerà la commercializzazione di parte del prodotto delle cooperative singole di produttori, dei consorzi di secondo grado costituiti a maggioranza di cooperative di produttori, nonché delle associazioni di produttori riconosciute o in attesa di riconoscimento ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81 e della legge 27 luglio 1967, n. 622, purché lavorato secondo le direttive fissate dalla stessa Siciltrading e sottoposto ai trattamenti previsti dalle norme United States Department Agriculture (U.S.D.A.).

Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio 1982, la spesa di lire 2.000 milioni, cui si provvede per lire 1.565 milioni con le disponibilità esistenti sulle assegnazioni di cui all'art. 14 della presente legge e per la differenza di lire 435 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

Tale somma verrà versata dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca alla Siciltrading S.p.a., costituita ai sensi degli articoli 54 e 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 ».

Art. 10.

In dipendenza delle variazioni apportate con gli articoli 3, 4, 6 e 8 della presente legge lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso viene ridotto dell'importo di lire 41.600 milioni.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 novembre 1982

D'ACQUISTO

D'ALIA — MACALUSO — DI CARO

LEGGE 15 novembre 1982, n. 130.

Interventi a favore dell'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *novembre* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi di edilizia scolastica da realizzarsi in Sicilia con finanziamenti regionali o degli enti locali, nonché ad ogni eventuale finanziamento dello Stato alla Regione per la stessa materia.

Art. 2.
Finalità

Al fine di provvedere all'eliminazione delle carenze pregresse e di favorire la crescita della scuola, la Regione formula organici programmi di intervento in materia di edilizia scolastica, destinati ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 3.
Competenze

Ogni iniziativa in materia di programmazione e di coordinamento degli interventi di edilizia scolastica compete all'amministrazione regionale, che vi provvede nel quadro della programmazione scolastica nazionale, con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 4.
Interventi di edilizia scolastica

Gli interventi di edilizia scolastica sono diretti alla costruzione, ampliamento, completamento, acquisto e riattamento di edifici destinati a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali, regionali o degli enti locali.

Tra gli oneri per la realizzazione degli interventi programmati sono comprese le spese relative all'acquisizione delle aree nonché, entro i limiti non superiori al 10 per cento del costo totale dell'opera, quelle necessarie alle relative opere di urbanizzazione.

Gli interventi programmati debbono altresì essere diretti alla realizzazione di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola per la piena attuazione del diritto allo studio, ivi comprese le attrezzature e gli arredamenti, sia didattici che amministrativi.

Art. 5.
Procedure per la programmazione

L'Amministrazione regionale, interpellati i distretti scolastici, effettua nell'intero territorio dell'Isola una rilevazione finalizzata ad accertare le strutture scolastiche in atto esistenti e la funzionalità di esse, nonché le strutture in corso di realizzazione o già finanziate a qualunque titolo.

Sulla base di tale rilevazione, e in relazione alle richieste pervenute, nonché alla popolazione scolastica, con particolare riguardo alle aree metropolitane, formula i programmi di edilizia scolastica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I programmi sono approvati dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Una quota di finanziamenti non inferiore al 15 per cento dovrà essere accantonata per far fronte ad eventuali variazioni dei programmi, nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori con offerte in aumento, o revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve, a maggiori costi di area.

In caso di variazione di programma si seguiranno le stesse procedure di cui al terzo comma del presente articolo.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, nel biennio 1983-84, la spesa complessiva di lire 167.000 milioni così ripartita:

a) lire 50 milioni, a carico dell'esercizio 1983, per l'acquisto di attrezzature necessarie all'avvio dell'anagrafe scolastica e per le pubblicazioni divulgative;

b) lire 40 milioni, a carico dell'esercizio 1983, per la realizzazione di collaborazioni con istituti specializzati in materia;

c) lire 166.910 milioni di cui 100.000 milioni a carico dell'esercizio 1983, per la formulazione di un primo programma di edilizia scolastica.

Art. 6.
Integrazioni di finanziamento

L'amministrazione regionale concede contributi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 4 della presente legge e autonomamente deliberati dagli enti obbligati.

I contributi sono concessi nella misura massima del 30 per cento dell'importo degli interventi.

Il contributo viene concesso sulla base dell'approvazione dell'intervento da parte dell'ente obbligato, nella quale risulti l'impegno della spesa posta a proprio carico, e viene erogato a lavori appaltati.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il biennio 1983-84, la spesa di lire 10.000 milioni, di cui 6.000 milioni nell'esercizio finanziario 1983.

Art. 7.
Procedure per la programmazione degli interventi integrativi

Sulla base delle priorità nascenti dal fabbisogno rilevato ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 5 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede agli interventi di cui al precedente art. 6.

A tal fine predispone, entro un anno dalla approvazione della presente legge, programmi annuali di finanziamento, approvati dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 8.
Individuazione e acquisizione delle aree

Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e le opere relative saranno realizzate previo attestato di conformità rilasciato dal sindaco.

La individuazione delle aree operata in difformità degli strumenti urbanistici, ovvero non riferita agli stessi perché mancanti o in corso di approvazione, è effettuata con deliberazione del consiglio comunale.

Contestualmente, le aree non utilizzate perché non idonee per l'edilizia scolastica, devono essere vincolate per altre attrezzature pubbliche e/o servizi.

La deliberazione di cui al secondo comma è trasmessa per l'approvazione all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il quale adotta le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Trascorso infruttuosamente il suddetto termine la deliberazione diviene esecutiva.

L'approvazione della deliberazione da parte dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, costuisce imposizione di vincolo sulle aree prescelte.

Per la individuazione delle aree per l'edilizia scolastica si applica altresì l'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35.

In tutti i casi le aree sono scelte con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975.

Per l'acquisizione delle aree si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese quelle contenute nella legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Sono altresì attribuiti alla competenza del sindaco i provvedimenti di accesso finalizzati all'effettuazione di ricognizioni e saggi geologici.

Art. 9.
Termini per gli adempimenti

Gli enti obbligati provvedono all'approvazione dei progetti entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta inclusione dell'intervento nei programmi di edilizia scolastica, o dell'avvenuta concessione del contributo previsto dal precedente art. 6.

Per i progetti per i quali è necessario acquisire il parere tecnico da rendersi da organi esterni all'ente obbligato, il predetto ente — entro il termine di cui al precedente comma — è tenuto a trasmettere il progetto per l'acquisizione del parere ed a provvedere all'approvazione entro i due mesi successivi alla data in cui verrà reso il suddetto parere.

Per gli enti obbligati diversi dai comuni, i termini di cui sopra decorrono dalla data dell'avvenuta individuazione delle aree, effettuata ai sensi del precedente art. 8.

La mancata osservanza dei termini di cui sopra può dar luogo a revoca dell'assegnazione previa diffida e fissazione di un ulteriore termine non superiore a due mesi, con conseguente attribuzione dello stanziamento programmato al fondo di riserva previsto dal comma quarto dell'art. 5 della presente legge, qualora l'amministrazione regionale non provveda in surrogatoria, ai sensi del successivo art. 10.

I provvedimenti di revoca vanno pubblicati per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Art. 10.
Surrogatoria regionale

L'amministrazione regionale vigila sulla esatta esecuzione, da parte degli enti obbligati, degli adempimenti scaturenti dalla presente legge.

Quando gli organi degli enti obbligati omettono o non sono in grado di compiere un atto obbligatorio ai sensi della presente legge, vi provvede, su apposita segnalazione dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'assessore regionale per gli enti locali, previa diffida, a mezzo di un commissario.

In caso di ulteriore omissione di atti obbligatori ai sensi della presente legge, l'assessore regionale per gli enti locali, su segnalazione dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, può nominare altresì, previa diffida, un commissario *ad acta* con il compito di adottare tutti gli atti necessari per la completa realizzazione delle opere.

Alle spese per il commissario provvede, in ogni caso, l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

Art. 11.

Dichiarazione di pubblica utilità

Tutte le opere comprese nei programmi formulati in esecuzione della presente legge, e per le quali l'amministrazione regionale ha concesso il contributo, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 12.

Esercizio delle competenze

Tutte le competenze dell'amministrazione regionale in materia di edilizia scolastica sono esercitate, ove non sia diversamente previsto, dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

All'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione competono il coordinamento, la programmazione e l'esecuzione degli interventi, nonché le funzioni di vigilanza e d'impulso relative alla realizzazione delle opere, compresi anche gli interventi finanziati con fondi attribuiti dallo Stato.

Per le predette finalità sarà assegnato personale proveniente dai disciolti enti edilizi nonché personale statale, in posizione di comando o di distacco, avente comprovata esperienza in materia di edilizia scolastica e di statistica.

Tutti gli interventi di edilizia scolastica programmati nella Regione dovranno essere comunicati all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per l'aggiornamento dell'anagrafe scolastica, istituita dall'art. 19 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 56.

Gli enti locali e le autorità scolastiche operanti nella Regione sono tenuti a fornire all'amministrazione regionale ogni notizia che sarà loro richiesta sulla consistenza delle strutture e sulla popolazione scolastica.

L'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sarà dotato delle attrezzature necessarie e potrà avvalersi, anche continuativamente, della collaborazione di istituti specializzati in discipline statistiche ed elaborazione di dati.

Art. 13.

Interventi di edilizia universitaria

Per assicurare il completamento delle opere di edilizia universitaria è stanziata la somma di L. 20.000 milioni.

L'intervento, diretto a perseguire la finalità di cui al comma precedente, potrà comprendere anche spese per attrezzature ed arredamenti.

I programmi sono approvati con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 5 della presente legge.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il biennio 1983-84 la spesa di L. 20.000 milioni, di cui 12.000 milioni nell'esercizio finanziario 1983.

Art. 14.

Completamenti

Per consentire il completamento delle opere comprese nei programmi triennali di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, è autorizzata, a carico del bilancio in corso, la spesa di L. 5.000 milioni da destinare per le finalità di cui al sesto comma dell'art. 3 della suddetta legge.

Art. 15.

Norme finanziarie

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 5.000 milioni a carico del bilancio in corso ed in L. 197.000 milioni a carico degli esercizi 1983-84, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari previsti dal Quadro di riferimento della programmazione regionale — progetto prioritario — Programma opere pubbliche etc.», mediante riduzione di pari importo della relativa disponibilità.

All'onere di L. 5.000 milioni, posto a carico del corrente esercizio, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche degli enti locali.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla esecuzione dei programmi formulati con i fondi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, in quanto compatibili.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 novembre 1982

D'ACQUISTO

ORDILE — IOCOLANO — MARTINO

LEGGE 15 novembre 1982, n. **131**.

Approvazione del bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *novembre* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) per l'esercizio finanziario 1976, nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 23 aprile 1977.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 novembre 1982

D'ACQUISTO

STORNELLO

LEGGE 15 novembre 1982, n. **132**.

Provvedimenti straordinari per consentire la ripresa dell'attività industriale della cereria Gange F.lli e C. S.p.a. con sede in Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* **51** *del* 20 *novembre* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere con proprio decreto in favore della S.p.a. Gange F.lli e C. con sede in Palermo un contributo in conto capitale nella

misura del 35 per cento, e per un importo massimo non superiore a lire 750 milioni, della spesa occorrente per la costruzione e/o riattivazione di un complesso industriale tecnicamente organizzato atto alla produzione di manufatti in cera, scope e prodotti affini, anche mediante l'acquisto e riattamento di immobili industriali già esistenti.

Il contributo in conto capitale di cui al precedente comma farà carico sul bilancio della Regione e verrà erogato dallo assessore regionale per l'industria in corrispondenza alla graduale realizzazione del programma di investimento e quindi sulla base ed in proporzione alle erogazioni del finanziamento di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Il finanziamento che il comitato amministrativo previsto dall'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, potrà concedere per la realizzazione del programma di cui al precedente art. 1, sul fondo regionale a gestione separata presso l'IRFIS di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, verrà regolato alle seguenti condizioni:

intervento fino all'integrale copertura della spesa occorrente per la realizzazione del programma al netto del contributo in conto capitale indicato al precedente art. 1 ed al lordo di una quota per scorte non superiore al 30 per cento degli investimenti fissi;

tasso di interesse pari al 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spese;

durata anni 15 di cui 5 per utilizzo e preammortamento;

garanzie reali aziendali ivi compresi gli speciali privilegi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, ed alla legge 16 aprile 1954, n. 135.

Art. 3.

I benefici previsti dai precedenti articoli 1 e 2 sono erogati quali anticipazioni su analoghi benefici eventualmente richiesti a norma della vigente legislazione nazionale in favore delle industrie del Mezzogiorno.

Art. 4.

Sul precitato fondo regionale a gestione separata di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, il comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzato a concedere un'anticipazione commisurata al 40 per cento del contributo in conto capitale di cui al decreto assessoriale previsto al primo comma del precedente art. 1, mediante cessione all'IRFIS del contributo stesso.

L'anticipazione verrà concessa sotto forma di apertura di credito di durata non inferiore a 18 mesi e 1 giorno ed allo stesso tasso di interesse di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Il fondo regionale a gestione separata di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 2.000 milioni.

Art. 6.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire 2.750 milioni, per l'esercizio finanziario 1982, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione elemento di programma 6.6.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari previsti dal quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84, progetto promozioni imprenditoriali ed incentivi strutturali piccole e medie imprese».

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 novembre 1982

D'ACQUISTO

NICOLOSI

LEGGE 15 novembre 1982, n. 133.

Disciplina dell'efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie rilasciate per la realizzazione di impianti industriali ed artigianali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *novembre* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le licenze di costruzione e le concessioni edilizie, rilasciate entro la data del 22 ottobre 1980, per la realizzazione di impianti industriali o artigianali conservano la loro efficacia ai fini del rilascio del certificato di conformità richiesto per poter usufruire dei benefici di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, purché i relativi lavori risultino ultimati, almeno al rustico, entro il 31 dicembre 1982.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 novembre 1982

D'ACQUISTO

NICOLOSI — MARTINO

LEGGE 15 novembre 1982, n. 134.

Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *novembre*1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presidenza della Regione è autorizzata ad affidare la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine, trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad enti pubblici e privati, anche costituiti in forma societaria, a prevalente capitale pubblico, che abbiano adeguata capacità tecnica e finanziaria per assicurare la conduzione e l'esercizio degli impianti nonché la relativa manutenzione.

Art. 2.

L'affidamento della gestione è disposto mediante convenzione che dovrà prevedere, fra l'altro:

a) la diretta responsabilità del gestore per la conduzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto;

b) l'utilizzo da parte del gestore del proprio personale specializzato;

c) la revoca dell'affidamento della gestione nel caso di constatata deficienza nella conduzione o nella manutenzione dell'impianto;

d) l'approvazione del bilancio di gestione preventivo e consuntivo relativo all'impianto;

e) le modalità di alimentazione e di impiego del fondo rinnovamento parti di impianto, dato in affidamento al gestore in conto fruttifero, quale dotazione del dissalatore per gli interventi di manutenzione straordinaria;

f) la durata, non inferiore a 10 anni, e l'eventuale proroga della gestione, nonché periodi di rispetto oltre la scadenza fino all'affidamento al nuovo gestore.

La convenzione è approvata con decreto del presidente della Regione.

Art. 3.

Il dissalamento dell'acqua è effettuato, nel pubblico interesse, secondo i parametri e le caratteristiche stabiliti dalla convenzione e con l'osservanza delle proporzioni risultanti dal piano di erogazione approvato dalla presidenza della Regione e relativo alle varie utenze.

L'acqua dissalata è ceduta alle utenze civili ed industriali con l'obbligo del gestore di stipulare con ciascun utente apposito contratto per regolare i rapporti derivanti dalle utenze.

La tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella determinata, in relazione alle diverse fasce d'uso, dal comitato provinciale prezzi o, per gli acquedotti interprovinciali, dal comitato interministeriale prezzi.

I comuni e gli acquedotti sub-distributori sono tenuti a versare al gestore la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita dagli organi di cui al comma precedente.

L'eventuale differenza fra la spesa di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa determinata dai predetti organi è a carico della Regione.

La tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata alle utenze industriali sarà determinata in relazione alla spesa di produzione dell'acqua.

Art. 4.

La presidenza della Regione è autorizzata a garantire il gestore per le spese di funzionamento dell'impianto mediante la costituzione di apposito fondo corrispondente al 60 per cento dell'ammontare della spesa di un semestre di esercizio, da adeguarsi ogni anno in relazione alle risultanze del bilancio preventivo dell'impianto.

Il fondo di cui al precedente comma costituisce dotazione dell'impianto ed al termine dell'affidamento della gestione deve essere restituito alla Regione con imputazione ad apposito capitolo di entrata in bilancio.

Il bilancio di cui al primo comma dovrà essere presentato dal gestore alla presidenza della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 5.

Al fondo rinnovamento parti di impianto di cui alla lettera e) del precedente art. 2 e al fondo di anticipazione spese di gestione di cui all'art. 4 si applicano le disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Le eventuali somme che saranno assegnate dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione a norma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le finalità della presente legge, saranno acquisite al bilancio regionale.

Art. 7.

Per l'impianto di dissalazione di Gela, già in esercizio all'atto di trasferimento alla Regione ex art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed attualmente affidato in gestione provvisoria, la presidenza della Regione è autorizzata a versare al gestore, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, per l'esercizio 1981, le somme dallo stesso anticipate per la fornitura di acqua dissalata alle utenze civili ed il cui importo viene valutato fino a lire 8.000 milioni.

Art. 8.

Al fine di assicurare un più idoneo approvvigionamento idrico dei comuni di Agrigento, Palma Montechiaro, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Raffadali, Comitini, Ioppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, è autorizzata, per il triennio 1982-84, la spesa di lire 20 mila milioni di cui 5 mila milioni per l'esercizio in corso.

La predetta spesa sarà utilizzata con carattere di somma urgenza dall'assessore regionale per i lavori pubblici, sentiti i comuni interessati, per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente comma, con le seguenti modalità:

a) prioritariamente per le opere di adduzione e la conseguente utilizzazione della quantità di acqua in atto disponibile;

b) per il potenziamento del dissalatore e le altre opere necessarie.

Art. 9.

Al fine di migliorare la qualità delle acque irrigue invasate e da invasare, fluenti e reflue, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti pubblici:

a) contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di impianti pilota che adoperano la tecnica dell'osmosi inversa o di altri sistemi di avanzata tecnologia per la desalinizzazione di acque salmastre;

b) contributi, fino alla concorrenza del 95 per cento delle spese di gestione dei predetti impianti, nonché di quelli di ravvenamento delle falde sotterranee.

Per le finalità della lettera a) del presente articolo è autorizzata, nel triennio 1982-84, la spesa complessiva di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni a carico del corrente esercizio, e per le finalità della lettera b) la spesa di lire 2.000 milioni nel biennio 1983-84.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge, previsti in lire 8.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, e agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 9, previsti in lire 6.000 milioni a carico del corrente esercizio, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, valutati in lire 8.000 milioni per le finalità dell'art. 4, in lire 15.000 milioni per le finalità dell'art. 8 e in lire 6.000 milioni per le finalità dell'art. 9, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari previsti dal quadro di riferimento della programmazione regionale - progetto "piano delle acque"», mediante riduzione di pari importo della relativa disponibilità.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 novembre 1982

D'ACQUISTO

FIORINO

LEGGE 15 novembre 1982, n. 135.

Norme per l'attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741: «Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *novembre* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei comuni delle province di Catania, Siracusa, Messina e Ragusa, e nei comuni delle province di Enna e Caltanissetta dichiarati sismici con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 23 settembre 1981, ed elencati all'art. 1 dello stesso decreto, nelle more dell'adeguamento degli organici degli uffici del genio civile, e comunque sino alla data del 31 dicembre 1984, non è richiesta l'autorizzazione preventiva per l'inizio dei lavori di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 2.

Nelle zone di cui al precedente articolo, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto, dopo avere ottenuto la concessione edilizia, a fornire il preavviso scritto, previsto dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, contemporaneamente all'ufficio del genio civile ed al sindaco.

Il preavviso di cui al comma precedente deve essere fornito almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'ufficio del genio civile restituisce al denunziante, subito dopo la presentazione, una copia del progetto con l'attestazione della avvenuta presentazione.

Le varianti, che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere previste nel progetto originario, devono essere ugualmente denunziate prima di dare inizio alla loro esecuzione, e salvo il rilascio della concessione edilizia, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti dal citato art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il mancato preavviso previsto dal primo comma del presente articolo o l'inizio anticipato dei lavori determina l'inapplicabilità dell'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Ai fini della presente legge per inizio dei lavori si intende l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste nel progetto.

Art. 4.

Nelle zone previste all'art. 1 della presente legge, il collaudatore statico di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere nominato prima dell'inizio dei lavori.

Nella relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della legge sopraindicata, il direttore dei lavori deve esporre dettagliatamente ed attestare espressamente la rispondenza dell'opera eseguita al progetto ed alle sue prescrizioni di esecuzione, nonché la buona qualità dei materiali impiegati; egli, in relazione alla responsabilità prevista dall'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, deve anche attestare l'avvenuta osservanza delle norme sismiche.

Il collaudatore statico, all'atto del collaudo, deve attestare espressamente l'avvenuta osservanza delle predette norme sismiche.

Art. 5.

Gli uffici del genio civile di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa, Enna e Caltanissetta provvedono ad effettuare controlli a campioni sui progetti presentati ai sensi dell'art. 2 della presente legge per verificare il rispetto delle norme contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, e ne comunicano i risultati agli interessati entro 45 giorni dell'avvenuto deposito del progetto. Trascorso infruttuosamente tale termine i progetti presentati s'intendono approvati.

Resta salva la facoltà degli uffici del genio civile di effettuare controlli anche sui progetti non compresi nel campione.

Sono, in ogni caso, sottoposti a controllo tutti i progetti relativi all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

Art. 6.

Al fine di effettuare i controlli a campione, di cui al precedente articolo, gli uffici del genio civile di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa, Enna e Caltanissetta si avvalgono di una commissione provinciale presieduta dall'ingegnere capo o da un funzionario da lui delegato.

La commissione è composta da:

due ingegneri;
un architetto;
un geometra;
un ingegnere esperto in geotecnica;
un geologo.

La commissione viene nominata dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile su terne comunicate, entro 30 giorni dalla richiesta, dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei geologi.

Scaduto il termine senza che sia pervenuta segnalazione dagli ordini, provvede direttamente alla nomina l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile entro i successivi 15 giorni.

I professionisti segnalati o nominati devono essere iscritti da almeno sette anni nei rispettivi albi professionali ed avere specifica esperienza nel campo delle costruzioni civili.

Le riunione della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale quello del presidente.

La commissione dura in carica tre anni. Essa ha il compito di esaminare i progetti presentati, scelti a campione a mezzo di sorteggio, nella misura non inferiore al 15 per cento dei progetti presentati.

E' in facoltà dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile costituire una seconda commissione in rapporto alle esigenze di lavoro.

Art. 7.

Le funzioni di segretario della commissione sono demandate ad un funzionario del genio civile nominato dall'ingegnere capo.

A tutti i membri della commissione, compreso il segretario, compete, oltre il rimborso delle spese, un gettone di presenza il cui ammontare sarà fissato con provvedimento dell'assessore regionale per i lavori pubblici.

Per le finalità del precedente comma è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, la spesa ri lire 300 milioni.

Art. 8.

Il certificato previsto dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciato dall'ufficio del genio civile sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico.

Art. 9.

I progetti presentati agli uffici del genio civile di cui al precedente art. 1 ed in istruttoria alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il rilascio della autorizzazione, prevista dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, devono essere adeguati alle norme della presente legge.

Art. 10.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4. (Fondi speciali - parte), progetto prioritario « casa » cui si provvede, per l'esercizio 1982, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e, per gli esercizi successivi, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità esistenti nel sopracitato elemento di programma 6.2.2.4. (Fondi speciali - parte), progetto prioritario « casa ».

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 novembre 1982

D'ACQUISTO

FIORINO

LEGGE 15 novembre 1982, n. **136**.

Norme per la concessione di contributi di esercizio e per gli investimenti alle aziende esercenti il trasporto pubblico collettivo di persone di interesse regionale e locale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* **51** *del* 20 *novembre* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per il periodo 1° gennaio 1982 - 30 aprile 1983, alle aziende, ai comuni ed ai loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurba-

no, i contributi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, commisurati mensilmente, ai fini del primo comma dell'art. 6 della legge medesima, come segue:

per i soggetti pubblici ad un dodicesimo del disavanzo di gestione iscritto nei rispettivi bilanci per l'esercizio finanziario 1981;

per i soggetti privati esercenti autolinee extraurbane ad un dodicesimo del totale dei contributi spettanti, ai sensi degli articoli 5 e 7, primo comma, della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, dell'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, e dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75;

per i soggetti privati esercenti autolinee urbane ad un dodicesimo del contributo spettante, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75, e dell'eventuale contributo iscritto per lo stesso anno nel bilancio del comune in cui il servizio viene effettuato.

L'importo dei contributi come sopra calcolato è aumentato del 16 per cento per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982, e del 30 per cento per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1983.

Per l'anno 1982 allo scopo di consentire l'attuazione del contratto degli autoferrotranvieri stipulato in data 17 giugno 1982, con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, il contributo è ulteriormente aumentato del 14 per cento.

Il pagamento dei contributi avverrà in rate trimestrali anticipate ed è subordinato al rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed alla integrale applicazione da parte delle aziende al personale dipendente adibito all'esercizio del trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri vigente all'atto della corresponsione del contributo, ivi compreso il contratto stipulato in data 17 giugno 1982 e con decorrenza dal 1° gennaio 1982.

I contributi alle aziende private di cui al presente articolo, per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1983, sono comprensivi di quelli di cui all'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo per il 1982 sono al lordo dei contributi già erogati o da erogare nello stesso anno a qualsiasi titolo, con esclusione di quelli di cui all'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75.

Art. 3.

I contributi di esercizio erogati con fondi regionali, per l'anno 1982, a qualsiasi titolo, in forza di precedenti leggi regionali ai soggetti destinati dei contributi di cui alla presente legge, saranno recuperati a carico delle assegnazioni statali disposte in attuazione dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 4.

Per il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre un piano per il rinnovo ed il potenziamento dell'autoparco delle aziende di trasporto mediante l'utilizzo della quota del fondo investimenti, di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa all'esercizio finanziario 1981 per le finalità di cui al n. 1 del medesimo art. 11, mediante la concessione di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, compresa l'I.V.A. non detraibile.

Il contributo di cui al comma precedente viene integrato, sino alla concorrenza della intera spesa ammessa, per le aziende pubbliche a carico del bilancio regionale.

A ciascuna azienda dovrà essere assicurato, ove riconosciuto spettante, il contributo per l'acquisto di almeno un autobus nuovo.

I soggetti beneficiari del contributo di cui al presente articolo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dal primo comma dell'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

I relativi acquisti devono essere effettuati ai prezzi di listino nazionali correnti, depositati presso la competente camera di commercio.

Per la redazione del piano devono essere osservati i criteri, le procedure e le prescrizioni di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Il piano di che trattasi è approvato dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 40.805 milioni.

Art. 5.

Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, e, durante il detto periodo, dovranno essere adibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione.

La radiazione dal servizio degli autobus da sostituire nel caso di ammodernamento dell'autoparco dovrà essere richiesta contemporaneamente alla domanda di immatricolazione degli autobus nuovi.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

All'onere derivante dal precedenet art. 4 si fa fronte, in quanto a lire 32.805 milioni — finanziamento a carico della quota del fondo investimento — con le assegnazioni dello Stato, per l'anno 1981, e in quanto a lire 8.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 novembre 1982

D'ACQUISTO

NATOLI

(6055)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982, n. **81.**

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 112 *del* 10 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53

Art. 1.

All'art. 8, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppressa la frase «qualora non si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a livelli inferiori».

Art. 2.

In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 21, quarto e quinto comma, e 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel caso in cui ad un dipendente dell'VIII livello siano attribuiti più incarichi per i quali è prevista l'attribuzione di indennità mensili pensionabili, al medesimo spetta la sola indennità di maggiore importo.

Art. 3.

Dopo il quarto comma dell'art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

«Ai direttori degli enti regionali strutturati in due o piu servizi è attribuita, per la durata dell'incarico, l'indennità prevista per il personale cui sia attribuito l'incarico di direttore regionale, anziché quella di cui al comma precedente, qualora siano ad essi attribuite le competenze previste per i direttori regionali».

Art. 4.

All'art. 21, sesto comma, e all'art. 25, quinto comma della legge regionale n. 53/1981, dopo le parole «per malattia» è aggiunta la frase «nonché per gravidanza o puerperio ai sensi dell'art. 91, lettera g».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Complessivamente tre posti nei livelli VI, VII e VIII e quattro posti nel livello V presso l'ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69».

Art. 6.

In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell'art. 96, deve intendersi che il periodo di servizio attivo di tre mesi interrompe il cumulo dei congedi per malattia anche agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 95 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 7.

All'art. 79, quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall'art. 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «presidente del consiglio» vengono aggiunte le parole «dei vice presidenti del consiglio»; la cifra «750» è sostituita dalla cifra «960».

Dopo il terzo comma dell'art. 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

«La norma di cui al comma precedente si applica altresì al personale in servizio presso la Segreteria generale del consiglio regionale, per un numero massimo di tre unità».

Art. 8.

In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell'art. 80 della legge regionale n. 48/1975, richiamato dall'art. 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la voce stipendio ivi indicata deve intendersi, ai soli fini della determinazione dell'importo orario base del compenso per lavoro straordinario, comprensiva degli assegni e indennità fissi e continuativi previsti dall'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e dagli articoli 9, primo comma, e 12, quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonché dagli articoli 21, 25, 110, primo comma, 194, 196 e 197 della citata legge regionale n. 53/1981.

Art. 9.

In via di interpretazione autentica, si intende che la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è applicabile esclusivamente nei confronti di dipendenti regionali chiamati a far parte degli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli enti regionali, con esplicito riferimento alle specifiche funzioni od all'incarico dagli stessi svolti nell'amministrazione regionale ovvero delle commissioni d'esame e dei gruppi di lavoro.

Negli altri casi i dipendenti regionali chiamati a far parte dei predetti organi collegiali hanno diritto ai compensi e/o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi, sempreché assicurino il pieno rispetto dell'orario di servizio, anche mediante recupero delle ore impiegate nello svolgimento degli incarichi in questione.

Art. 10.

In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell'art. 132 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il cumulo del compenso per lavoro straordinario con l'indennità di missione deve intendersi riferito esclusivamente alle ore di servizio, effettuate in missione, per lo svolgimento di effettiva attività straordinaria preventivamente autorizzata.

Il limite di cui al secondo comma dell'art. 119 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevato a L. 15.000.

Alla fine del secondo comma dell'art. 119 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la frazione «1/3» è sostituita dalle parole «1/6 per pasto».

Art. 11.

In via di interpretazione autentica della norma di cui all'art. 133, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per trasferimento ad altra sede di servizio si intende anche il cambiamento di sede dell'ufficio cui il dipendente è assegnato.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 142 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Per la determinazione del servizio utile ai fini dell'indennità di buonuscita è valutabile il servizio reso alle dipendenze dell'amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, di scorporo o riforma, il cui personale sia stato assegnato o trasferito alla Regione o agli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, nonché quello riscattato a tali fini».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell'ente di appartenenza, la liquidazione dell'indennità di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l'intera anzianità valutabile è subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell'indennità maturata all'atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell'ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad un ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal codice civile».

Art. 14.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato a centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale.

Art. 15.

Alla fine del primo comma dell'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunte le parole «o, in ogni stato e grado del procedimento, venga pronunciata declaratoria di amnistia nei suoi confronti».

Art. 16.

Dopo l'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

«Art. 151-*bis*. — I dipendenti regionali cui è affidata la direzione dei lavori che l'amministrazione regionale svolge in amministrazione diretta o in economia vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti».

Art. 17.

Alla fine del terzo comma dell'art. 153 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aggiunta la seguente frase: «...; le prestazioni di cui al punto 6) spettano, con la stessa decorrenza, anche al personale in posizione di comando presso l'amministrazione regionale».

Art. 18.

Dopo il secondo comma dell'art. 155 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene inserito il seguente comma:

«In caso di assenza o impedimento del presidente della giunta regionale e dell'assessore da lui delegato funge da presidente il componente più anziano di cui al punto 2) del precedente primo comma».

Art. 19.

Dopo l'art. 158 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 158-*bis*. — Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti regionali, in applicazione di quanto previsto dallo art. 153, primo comma, punti 4) e 5), l'amministrazione regionale è autorizzata a trattenere, a favore del Fondo sociale, quote

mensili di retribuzione, valutata al lordo delle ritenute, in misura non superiore ai 2/5 di essa, per un periodo non superiore a quindici anni e a un interesse agevolato stabilito dal comitato di gestione, nonché le indennità comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall'amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, nella misura corrispondente alla parte del debito eventualmente residuo, salvo quanto previsto nel successivo art. 158-*ter*.

Art. 158-*ter*. — Per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo, sono a carico del Fondo sociale i rischi del mancato rientro delle somme concesse derivanti dalle seguenti cause:

1) morte del dipendente prima che sia stato estinto il debito;

2) dispensa del dipendente dal servizio per inabilità fisica con indennità, comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall'amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, insufficienti all'estinzione del residuo debito.

A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, il comitato di gestione istituisce un apposito fondo di riserva alimentato anche con trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell'art. 153, primo comma, punto 5), della misura dell'1 % rivedibile dal comitato di gestione stesso, secondo l'andamento del rischio ».

Art. 20.

Dopo l'ottavo comma dell'art. 168 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aggiunto il seguente:

« Il consiglio può delegare alle commissioni paritetiche di cui al sesto comma la trattazione delle materie di sua competenza che non rivestano carattere di generalità, attribuendo ad esse il potere di deliberazione sul previsto parere ».

Art. 21.

Fino alla data in cui i posti disponibili del VII livello non siano ricoperti ai sensi dell'art. 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, i direttori degli enti regionali ed i direttori di servizio vengono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dal personale dell'VIII livello anche preposto ad altro ente o servizio, secondo la procedura stabilita rispettivamente dagli articoli 22, secondo comma, e 23, secondo comma, della citata legge regionale n. 53/1981.

Art. 22.

Ai concorsi pubblici da bandire nell'anno 1982 continuano ad applicarsi le norme in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 23.

All'art. 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, all'art. 2, terzo comma, lettera *c*), della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, ed all'art. 2, quarto comma, lettera *c*), ed ottavo comma, lettera *c*), della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, sono soppresse le frasi « e comunque per un massimo di 16 anni ».

Art. 24.

In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 177 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la rideterminazione dello stipendio spetta al personale che nel corso del 1981 abbia effettivamente svolto, salvo assenze per congedo ordinario o congedo straordinario per malattia o per infermità, con carattere di continuità le mansioni previste dall'art. 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e gli siano state corrisposte o abbia avuto diritto alla corresponsione delle indennità previste dalle citate norme dell'art. 82.

Dopo il primo comma dell'art. 177 viene aggiunto il seguente comma:

« La rideterminazione di cui al precedente comma spetta altresì:

al personale assente per malattia nel corso del 1981 che abbia svolto dette mansioni fino alla data dell'inizio dell'assenza;

al personale con qualifica funzionale di commesso o di coadiutore che sia stato preventivamente autorizzato alla guida di automezzi e che abbia effettivamente svolto in via continuativa nel corso del 1981 le mansioni di autista;

al personale con qualifica di agente tecnico che nelle more della procedura per il trasferimento alla qualifica funzionale di commesso per inidoneità fisica sia stato addetto al servizio d'aula del consiglio regionale;

al personale con qualifica di agente tecnico che negli anni precedenti al 1981 e fino alla data di inizio della procedura per il trasferimento di specializzazione per motivi di salute abbia svolto le mansioni di autista e che sia stato riconosciuto idoneo alla guida di automezzi ed abbia ripreso a svolgere le mansioni di autista ».

Art. 25.

In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ai fini dell'applicazione degli articoli 38, sesto comma, e 176, sesto comma, della medesima legge, al personale vincitore di concorsi interni effettuati con decorrenza 1° gennaio 1979, l'anzianità maturata dal dipendente alla data del 31 dicembre 1978 nella qualifica funzionale di provenienza dall'ultima classe di stipendio viene mantenuta, nel limite massimo di due anni, al fine dell'attribuzione della successiva classe di stipendio nel livello di inquadramento.

Art. 26.

In via di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il richiamo alle norme del medesimo articolo s'intende riferito anche alla norma di cui al secondo comma. A tal fine, per aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera si intende la differenza tra il trattamento economico attribuito nella qualifica dirigenziale di direttore di servizio di II classe per effetto della prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e della normativa regionale allora vigente ed il trattamento economico in godimento nella qualifica di direttore di sezione, alla data di decorrenza della promozione a direttore di servizio di II classe.

Per i direttori di servizio di II classe ad esaurimento, il calcolo di cui al comma precedente si effettua sulla base dello stipendio che sarebbe loro spettato qualora avessero conseguito, in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali.

Art. 27.

Dopo il secondo comma dell'art. 181 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1981 lo stipendio del personale di cui al primo comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del precedente comma;

aumento contrattuale previsto per l'anno 1981 dall'art. 176, quarto comma ».

Dopo il terzo comma dell'art. 181 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunti i seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1981 o dalla data di assunzione, se successiva, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 o alla data di assunzione, se successiva, determinato ai sensi del precedente comma;

aumento contrattuale previsto per l'anno 1981 dall'art. 176, quarto comma.

Al personale la cui nomina sia stata disposta con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia assunto servizio successivamente si applicano le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma ».

Art. 28.

Il secondo comma dell'art. 185 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dai seguenti commi:

« Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, non può cumulare, negli anni 1979, 1980 e 1981, i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con quelli previsti dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall'art. 176 della presente legge.

Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, lo stipendio nel livello d'inquadramento è determinato, a decorrere dal 10 settembre 1979, sommando i seguenti elementi:

stipendio in godimento al 10 settembre 1979, determinato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;

aumento contrattuale previsto per l'anno 1979 dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29;

rateo determinato al 10 settembre 1979 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza:

a) per il personale docente a tempo indeterminato il rateo viene calcolato con riferimento agli importi in corso di maturazione al 10 settembre 1979 di cui all'art. 51, secondo comma, seconda e terza alinea della legge 11 luglio 1980, n. 312, detratti gli eventuali scatti biennali in godimento alla medesima data;

b) per il personale non docente di ruolo si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi anche convenzionali, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori i quindici giorni, maturate al 10 settembre 1979 per il raggiungimento della classe superiore medesima.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato secondo le disposizioni di cui all'art. 176, terzo comma.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l'attribuzione di un importo pari a L. 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l'amministrazione di provenienza e l'amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980, nonché con l'attribuzione dell'aumento contrattuale di cui all'art. 176, quarto comma.

La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella *C*, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l'importo maturabile con l'attribuzione delle nuove otto classi e l'importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 10 settembre 1979.

Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, lo stipendio nel livello d'inquadramento è determinato, a decorrere dal 28 giugno 1980, sommando i seguenti elementi:

stipendio in godimento al 28 giugno 1980, determinato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;

importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l'anno 1980 dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981;

rateo determinato al 28 giugno 1980 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza:

a) per il personale civile e forestale di ruolo proveniente dall'amministrazione statale si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi, esclusi quelli previsti dall'art. 140, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai quindici giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste e per il personale nei cui confronti trovi applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 748/1972, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;

b) per il rimanente personale si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai quindici giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del precedente comma;

importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l'anno 1980 e 1981 dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall'art. 176, quarto comma, della presente legge regionale e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981 detratto l'importo di cui alla seconda alinea del precedente comma;

la somma risultante dalla differenza tra l'importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l'amministrazione di provenienza e l'amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e l'eventuale analogo beneficio conseguito nel triennio 1979-81 presso l'amministrazione di provenienza ed in godimento al 28 giugno 1980.

La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella *C*, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l'importo maturabile con l'attribuzione delle nuove otto classi e l'importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 28 giugno 1980».

Art. 29.

All'art. 2, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 86, viene aggiunto, dopo il punto *a*), il seguente punto:

« *a-bis*) rateo determinato al 1° gennaio 1981 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza: si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai quindici giorni, maturate al 1° gennaio 1981 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato ».

Art. 30.

Al terzo e al settimo comma, dopo la prima alinea dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, viene aggiunta la seguente alinea:

« rateo determinato al 12 aprile 1980 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione:

a) per il personale proveniente dai soppressi E.N.L.R.P. - E.N.T.V. - E.N.P.M.F. e U.I.A.I.:

rateo determinato al 12 aprile 1980 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza: si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell'eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell'eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai quindici giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe

superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;

b) per il personale proveniente dai soppressi E.N.A.O.L.I., O.N.P.I., U.M.A., E.N.A.L. e E.N.A.P.I.:

rateo determinato al 12 aprile 1980 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza: si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai quindici giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell'art. 40, ottavo e nono comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 509/1979; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato ».

Art. 31.

In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, al personale dei soppressi enti provinciali per il turismo di cui al primo comma del medesimo articolo viene esteso il trattamento economico previsto dall'art. 176 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nelle misure e con le decorrenze ivi indicate.

Il servizio prestato presso i suddetti enti dal 1° gennaio 1979 alla data di soppressione degli enti medesimi è utile nel livello d'inquadramento nel ruolo unico regionale ai fini dell'applicazione del sesto comma del sopracitato art. 176.

La Regione è autorizzata altresì a corrispondere a detto personale i relativi conguagli per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.

Art. 32.

Il primo comma dell'art. 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Ove non trovi applicazione l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la Regione assume a proprio carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base all'art. 2 della medesima legge e dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale che, avendo prestato servizio presso gli enti regionali o presso enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, abbia chiesto o chieda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. del periodo di servizio reso ininterrottamente con iscrizione previdenziale all'I.N.P.S., nei predetti enti ».

All'art. 199, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aggiunta la seguente disposizione:

« Ove già sia avvenuto il collocamento a riposo dell'interessato ed il debito residuo sia stato trasformato dalla C.P.D.E.L. in quota vitalizia passiva, la parte a carico della Regione viene liquidata direttamente al pensionato ».

Art. 33.

Il termine per la presentazione delle istanze alla C.P.D.E.L. di cui al primo comma dell'art. 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato fino a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 200 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

All'art. 202, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole « dell'anno 1979 » sono sostituite dalle parole « degli anni 1979 e 1980 ».

Art. 36.

Qualora per effetto dell'applicazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 206 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale regionale assunto a contratto giornalistico venga attribuito, alla data del 1° settembre 1981, un trattamento economico complessivo, esclusa l'indennità compensativa di cui all'art. 7, decimo comma, del contratto nazionale di lavoro giornalistico, inferiore al trattamento economico complessivo spettante, alla medesima data, in base alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel livello funzionale-retributivo di provenienza, sono attribuiti a detto personale gli aumenti periodici, o frazione di aumenti periodici, pari alla relativa differenza.

Sono considerate valide le richieste di assunzione a contratto giornalistico già presentate nei termini indicati nell'art. 206, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 37.

Ai fini della corresponsione del trattamento di missione previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, continua ad applicarsi, anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la tabella « *C* » allegata alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Il primo comma dell'art. 2 *bis* della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« Qualora venga chiesto il rimborso delle spese di alloggio o vitto, effettivamente sostenute e debitamente documentate, l'indennità di trasferta è ridotta rispettivamente di 1/3 e di 1/6 per pasto ».

Le indennità di trasferta di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 8 maggio 1978, n. 35, sono aumentate del 50%.

Art. 38.

In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 217 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l'abrogazione della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, non s'intende riferita alle disposizioni di cui al capo I della medesima legge regionale.

Art. 39.

In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 217 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l'abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, non si intende riferita alle integrazioni disposte dall'art. 12 della medesima legge.

Art. 40.

In via d'interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell'art. 101 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per i direttori di servizio di I e di II classe ad esaurimento l'inquadramento alla qualifica iniziale nei ruoli dirigenziali secondo quanto previsto dal citato art. 101, primo comma, viene considerato anche ai fini della rideterminazione di cui all'art. 99 della medesima legge regionale 48/1975.

Art. 41.

Ai fini della rideterminazione di cui al primo comma dell'art. 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, non si applica il limite del triennio previsto dall'art. 15 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 41.

In via di interpretazione autentica dell'art. 99 della predetta legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, qualora alla scadenza dell'anzianità di servizio richiesta per il conseguimento della classe di stipendio o qualifica superiore queste corrispondano, la rideterminazione va effettuata con riferimento alla qualifica superiore.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, per l'attribuzione del beneficio dell'art. 99, non si applica, nei confronti del personale con qualifica funzionale di segretario, il disposto di cui all'art. 6 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46.

Per effetto di quanto disposto dai precedenti commi, la domanda di cui all'art. 99, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, va presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

All'art. 105-*bis*, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sub art. 1 della legge regionale 15 marzo 1976, n. 2, alla fine vengono aggiunte le seguenti parole: «nonché l'eventuale assegno in godimento a titolo di quattordicesima e quindicesima mensilità, ovvero di premio di rendimento».

Art. 43.

All'art. 20 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, il punto 4) viene sostituito dal seguente:

«Il servizio distaccato della ragioneria di Udine, con le attribuzioni di cui al precedente punto 3) in ordine ai provvedimenti di spesa della direzione regionale dell'agricoltura, della direzione regionale delle foreste, della direzione regionale degli enti locali, del servizio della caccia e della pesca, del servizio dell'economia montana, nonché della segreteria generale straordinaria».

Art. 44.

In via di interpretazione autentica degli articoli 15 della legge regionale 7 aprile 1978, n. 21, e 129 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, tra i rischi assicurativi devono intendersi pure quelli derivanti da furto, incendio o danneggiamento.

Titolo II

INQUADRAMENTO DI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO ED ASSUNTO A CONTRATTO

Art. 45.

Il personale che alla data del 31 ottobre 1982 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'art. 5, punto 2), della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ai sensi degli articoli 44 e 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, nel livello funzionale-retributivo corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza secondo l'equiparazione di cui alla tabella *A*.

L'inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro sessanta giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.

Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza alla data di decorrenza dell'inquadramento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo di inquadramento.

Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nel livello di inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l'amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.

La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella *C* della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l'importo maturabile con l'attribuzione delle otto classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l'importo delle classi acquisite presso l'amministrazione di provenienza alla data di decorrenza dell'inquadramento.

Art. 46.

Il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 5, punto 3), della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione, compreso il servizio eventualmente prestato in posizione di comando, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel livello funzionale-retributivo corrispondente al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detto livello, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo.

Qualora il personale di cui al precedente comma non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato nel livello corrispondente al titolo di studio posseduto, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo.

L'inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.

L'inquadramento del personale di cui al presente articolo, si consegue previo superamento di una prova di idoneità, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

In conseguenza degli inquadramenti disposti dal presente articolo, è abrogato il punto 3) dell'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

Per il personale che non sarà inquadrato ai sensi del presente articolo resta ferma la validità dei contratti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza secondo quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

Art. 47.

Il personale assunto a contratto ai sensi dell'art 20 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso la Regione e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio dalla data di assunzione, nel livello funzionale-retributivo corrispondente alla qualifica rivestita alla data di assunzione secondo l'equiparazione di cui all'art. 171 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con lo stipendio iniziale previsto per il livello di inquadramento.

L'inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro sessanta giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.

Per la valutazione dei requisiti ai fini dell'inquadramento, ad eccezione dei sei mesi di servizio, si ha riguardo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del presente articolo e del precedente art. 46 venisse attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.

L'inquadramento del personale di cui al presente articolo, assunto con la qualifica di consigliere e di segretario, si consegue previo superamento di un esame-colloquio, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

In conseguenza degli inquadramenti disposti dal presente articolo, è abrogato l'art. 20 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

Per il personale che non sarà inquadrato ai sensi del presente articolo, resta ferma la validità dei contratti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza secondo quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

Art. 48.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 63, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il personale insegnante della scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Regione ai sensi dell'art. 65 o dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonché il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici, nel limite di tre unità, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima, nel V livello funzionale-retributivo del ruolo unico regionale.

Al personale di cui al comma precedente viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti

periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo di inquadramento.

Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nel livello di inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l'amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.

La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella *C* della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l'importo maturabile con l'attribuzione delle 8 classi previste dalla citata legge regionale numero 53/1981 e l'importo delle classi acquisite presso l'amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.

Il secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Alla delegazione predetta potranno essere altresì assegnati in uso beni mobili ed altri materiali di funzionamento nonché — a richiesta del predetto ufficio, per esigenze straordinarie o integrative — personale dell'amministrazione regionale, con qualifica inferiore all'VIII livello, nel numero massimo di ventisei unità ».

Art. 50.

In attesa di definire l'organico con la legge di riforma dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dall'art. 172, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti disposti dal titolo II della presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato per livello delle seguenti unità:

VI livello	n. 28
V livello	» 65
IV livello	» 44
III livello	» —
II livello	» 6
Totale	n. 143

Art. 51.

I maggiori oneri relativi agli assegni fissi ed alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati per l'esercizio 1982, rispettivamente, di lire 162 milioni, di lire 67 milioni e di lire 56 milioni.

All'onere complessivo di lire 285 milioni si provvede come segue:

per lire 160 milioni, relativi alle somme da corrispondere a titolo di saldo dei benefici economici già maturati, mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

per le restanti lire 125 milioni con la maggiore entrata prevista sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 125 milioni.

Art. 52.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge fanno carico al cap. 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 53.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 10 e primo e secondo comma dell'art. 37 della presente legge fanno carico ai capitoli 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 54.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della presente legge fanno carico al cap. 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 55.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del terzo comma dell'art. 37 della presente legge fanno carico ai capitoli 1602 e 1603 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio negli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 56.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 dicembre 1982

COMELLI

TABELLA *A*

Comandi ex L.R. 52/1980 Ente di provenienza	Livello o qualifica o carriera o categoria di provenienza	Livello funzionale-retributivo L.R. 31-8-1981, n. 53
Comune	Educatore asilo nido	V
Comune	Dattilografo IV liv.	IV
Amministrazione statale	Applicato di segreteria IV liv.	IV

Comandi ex L.R. 53/1981 Ente di provenienza	Livello o qualifica o carriera o categoria di provenienza	Livello funzionale-retributivo L.R. 31-8-1981, n. 53
Amministrazione statale	VII qualifica	VI
Amministrazione statale	IV qualifica	IV
Comune	Bibliotecario IX liv.	VI
Comune	Ufficiale amministrativo VI liv.	V
Comune	Segretario VI livello	V
Comune	Vigile urbano	IV
Azienda Soggiorno	Segretario V liv.	V
Azienda Soggiorno	Coadiutore IV liv.	IV
Regione Veneto	Collaboratore	V
Regione Veneto	Applicato	IV
E.N.P.I.	Collaboratore tecnico	VI
I.N.P.S.	Assistente	V
Unità Sanitaria Locale	Archivista dattilografo diff.	IV
Regione Lazio	Collaboratore ex ENAL	VI

Comandi ex L.R. 50/1980 Ente di provenienza	Livello o qualifica o carriera o categoria di provenienza	Livello funzionale-retributivo L.R. 31-8-1981, n. 53
Istituto per l'Infanzia di Trieste	Applicato	IV

Visto, *il presidente della giunta regionale:* COMELLI

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1982, **n. 82.**

Integrazione della legge regionale 3 giugno 1981, n. 31, concernente contributi annuali a favore delle aziende autonome del turismo della regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 112 *del* 10 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 31, viene aggiunto il seguente comma:

« All'inizio di ciascun anno solare — nelle more della determinazione definitiva dei contributi previsti dal precedente articolo 1, secondo i criteri indicati al precedente comma — possono essere concessi, a titolo di anticipo, contributi in misura non superiore al 70% dell'entità dei singoli contributi erogati a ciascuna azienda nell'anno precedente o, in difetto del riferimento accennato, non superiore a L. 35.000.000. L'importo complessivo dei contributi da concedersi a titolo di anticipo non può eccedere il 65% dello stanziamento iscritto nel bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno in corso ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 dicembre 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1982, **n. 83.**

Proroga della classificazione alberghiera per il biennio 1983-84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 112 *del* 10 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La classificazione alberghiera in vigore nel Friuli-Venezia Giulia nel biennio 1981-82 viene prorogata, in forza della presente legge, al biennio 1983-84 e, comunque, fino all'entrata in vigore della normativa regionale in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 dicembre 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1982, **n. 84.**

Norme transitorie per l'albo professionale degli imprenditori agricoli nella provincia di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 112 *del* 10 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il territorio della provincia di Trieste le provvidenze gestite dalla Regione, per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli, sono concesse — fino alla costituzione della relativa commissione provinciale per la tenuta dell'albo — con certificazione del possesso, da parte dei beneficiari delle stesse, dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dalla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni.

Art. 2.

La certificazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui al precedente articolo 1, rilasciata dal direttore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trieste, sentita una commissione composta dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole esistenti nella provincia (in ragione di un rappresentante per ogni organizzazione) e da un funzionario dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La commissione consultiva sarà nominata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della stessa, dietro proposta dell'assessore all'agricoltura, su conforme segnalazione delle organizzazioni professionali agricole e dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore della presente legge per la provincia di Trieste è prorogata l'esenzione dall'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 dicembre 1982

COMELLI

(63)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830310)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.